



DECRETO N° 3900

Del 17 APR. 2007

Identificativo Atto n. 128

DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Oggetto

**NON ACCOGLIMENTO RICHIESTA DEL COMUNE DI IDRO DI CUI ALL'ORDINANZA DEL
COMUNE DI IDRO, N. 1629 IN DATA 30/03/2007 TESA AD INGIUNGERE ED ORDINARE ALLA
DITTA ENEL PRODUZIONE S.P.A. DI "NON RIMUOVERE" LA TURA PROVVISORIA
REALIZZATA ALL'INGRESSO DEL CANALE DI DERIVAZIONE A LAGO DELL'IMPIANTO
IDROELETTRICO "CARPENEDA**

L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici";
- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, "Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche";
- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il d.lgs 31 Marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".

RICHIAMATI i sotto riportati provvedimenti con i quali è stato concesso alla Società Elettrica Bresciana SEB, ora Enel Produzione s.p.a, di realizzare ed esercire l'impianto idroelettrico denominato "Carpeneda" e sono state altresì stabilite le modalità di esercizio della concessione di regolazione del lago d'Idro in raccordo con l'esercizio dell'impianto idroelettrico di cui trattasi unitamente agli impianti idroelettrici alimentati dai serbatoi di Malga Bissina e Malga Boazzo situati nel bacino dell'Alto Chiese in provincia di Trento:

- d.lgt 25 ottobre 1917, n. 5456 regolato dal disciplinare 5 settembre 1917, n. 381 di rep.;
- r.d. 8 dicembre 1927, n. 4788-5030, regolato dal disciplinare 17 agosto 1927, n. 923 di rep.;
- r.d. 17 ottobre 1929, n. 7861 regolato da disciplinare 28 marzo 1929, n. 1086 di rep.;
- r.d. 28 settembre 1934, n. 9610, regolato dal disciplinare 26 marzo 1934, n. 1516 di rep. (suppletivo al disciplinare 28 marzo 1929, n. 1086 di rep.) e gli allegati regolamenti 19 febbraio 1932 e 5 dicembre 1933;
- d.p.r. 12 ottobre 1949, n. 3676, regolato dal disciplinare 28 febbraio 1948, n. 4667 di rep.;
- d.m. 30 giugno 1958, n. 2051, con cui si approva il regolamento di coordinamento dell'esercizio degli impianti Alto Chiese con quello del lago d'Idro.

VISTA l'Ordinanza del Comune di Idro n. 1629 del 30/03/2007 con la quale si "ingiunge, ordina e diffida" alla società Enel Produzione s.p.a., attuale concessionaria dell'impianto idroelettrico in argomento, di "non asportare, togliere o rimuovere neppure in parte il materiale ghiaioso, roccioso e litoideo" temporaneamente depositato ed ammassato in modo da formare uno sbarramento



provvisorio, tecnicamente definito come "tura", all'imbocco del canale di derivazione da lago per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione all'impianto idroelettrico programmati dal 08/01/2007 al 30/04/2007.

DATO ATTO che l'Ordinanza 1629 del 30/03/2007 contiene inoltre espressamente un'istanza indirizzata alla Regione Lombardia tesa a disporre la "decadenza" e quindi l'immediata "cessazione della concessione abusiva" in corso da parte di Enel Produzione s.p.a.

CONSIDERATO che:

- a) la "tura" provvisoria è stata realizzata dalla ditta concessionaria nell'ambito del progetto degli interventi di manutenzione programmata dell'impianto idroelettrico in oggetto; il progetto dell'intervento è stato regolarmente autorizzato dalla Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia con nota 23/09/2006 prot. n. 10919 sensi per gli effetti dell'art. 217 del r.d. 1775/1933 e art. 27 del Regolamento Regionale 2/2006;
- b) la tura è un'opera provvisoria ed è realizzata all'imbocco del canale derivatore unicamente per consentire agli operai di effettuare in sicurezza le operazioni e le lavorazioni previste dal progetto di manutenzione. Al termine delle lavorazioni è pertanto prevista la sua rimozione per consentire alla centrale idroelettrica di riprendere l'esercizio della derivazione;
- c) circa la scadenza della concessione si precisa che l'impianto idroelettrico "Carpeneda" è stato realizzato ed è attualmente esercito in conformità ai seguenti provvedimenti di concessione attualmente vigenti:
 - r.d. 17 ottobre 1929, n. 7861 regolato da disciplinare 28 marzo 1929, n. 1086 di rep.;
 - r.d. 28 settembre 1934, n. 9610, regolato dal disciplinare 26 marzo 1934, n. 1516 di rep. (suppletivo al disciplinare 28 marzo 1929, n. 1086 di rep.) e gli allegati regolamenti 19 febbraio 1932 e 5 dicembre 1933;
- d) in virtù del d.lgs 79/1999 la scadenza delle concessioni relative alle grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico acquisite dall'ENEL (ora Enel s.p.a) in forza della nazionalizzazione operata con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 – quale è l'impianto in oggetto – hanno scadenza stabilita *ope legis* al 31/03/2029;
- e) in ordine all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) all'impianto idroelettrico in argomento corre precisare che la pianificazione regionale vigente e cogente di riferimento è il "Piano di Gestione del Bacino idrografico della Regione Lombardia" previsto all'art. 45, c. 1 della l.r. 26/2003 costituito dall'Atto di Indirizzi e Coordinamento approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. VII/1048 del 28/07/2004 e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Lombardia definitivamente approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29/03/2006. Il PTUA sostituisce, per la Lombardia, il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 44 del d.lgs 152/1999 e costituisce pertanto Piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-ter della legge 183/1989. Sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTUA (art. 34) per le derivazioni con concessione in atto è previsto che la componente idrologica del DMV sia imposta dall'autorità concedente entro il 31/12/2008. Ne consegue che fino alla predetta data per le derivazioni d'acqua concesse ed in atto non è ancora operante l'obbligo di rilascio. La predetta disciplina entrerà in vigore entro la citata scadenza



- anche per l'impianto in oggetto con le medesime modalità di tutte le altre derivazioni d'acqua pubblica superficiali ubicate nel territorio regionale;
- f) ne consegue che non può trovare motivazione l'avvio del procedimento di decadenza della concessione né la pretesa di applicazione delle sanzioni previste all'art. 54, c. 2-bis della l.r. 26/2003 per mancato rispetto del DMV.
- g) sulla base dell'articolazione di competenze in materia di gestione del demanio idrico, usi delle acque e polizia delle acque con riferimento all'applicazione del r.d. 1775/1933, non spetta all'amministrazione comunale disporre provvedimenti amministrativi relativi all'uso delle acque pubbliche e/o limitativi delle concessioni di derivazione d'acqua; competenza questa che spetta ai sensi degli artt. 43 e 44 l.r. 26/03 alla Regione e alla Provincia limitatamente alle piccole derivazioni;
- h) il mantenimento della tura provvisoria, ovvero la realizzazione di un qualsivoglia altro manufatto presso l'imbocco della galleria di derivazione che ne impedisca il regolare funzionamento fino alla portata massima di concessione, costituisce una parziale limitazione della capacità di scarico del lago d'Idro in caso di piena. Ne consegue che ai fini delle competenze e delle responsabilità in materia di Protezione Civile il mantenimento della tura in questione modifica, in senso negativo per la sicurezza delle popolazioni rivierasche del lago, gli scenari di rischio previsti nel Piano Stralcio del Piano di Emergenza Provinciale approvato lo scorso 30/03/2007 dalla Provincia di Brescia e al quale le amministrazioni comunali dei comuni rivieraschi del lago e del fiume sono tenute a conformare i propri strumenti di pianificazione di emergenza. Ne consegue che ciò potrebbe comportare la revoca della parziale rimozione della limitazione di invaso appena disposta dal Registro Italiano Dighe che ha consentito di elevare il livello di massima regolazione a quota 368,50 m s.l.m. rispetto al precedente livello a quota 367,00 m s.l.m. vigente dal 2003;

CONSIDERATO inoltre che, ad oggi, l'operatore legittimamente autorizzato sta operando in conformità all'autorizzazione rilasciata né risultano a suo carico censure in relazione ad attività difformi o contrarie da quanto autorizzato.

VISTA la l.r. 23 luglio 1996 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale".

VISTI i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Alla luce delle suesposte considerazioni,

DECRETA

1. di rigettare l'istanza contenuta nell'Ordinanza 1629 del 30/03/2007 con la quale il Comune di Idro chiede la pronuncia di decadenza della concessione di derivazione e la sospensione dell'autorizzazione dei lavori di manutenzione all'impianto idroelettrico "Carpeneda" rilasciata con nota 23/09/2006 prot. n. 10919 dalla Regione Lombardia Sede Territoriale di



Regione Lombardia

Brescia sensi per gli effetti dell'art. 217 del r.d. 1775/1933 e art. 27 del Regolamento Regionale 2/2006;

2. di invitare pertanto il Comune di Idro a revocare il provvedimento in oggetto in quanto viziato da illegittimità per incompetenza e comunque diretto ad incidere su di un provvedimento del tutto legittimo, rilasciato da questa amministrazione e divenuto ormai inoppugnabile;
3. di confermare altresì che Enel Produzione s.p.a. concessionaria dell'impianto idroelettrico in oggetto, dovrà provvedere alla rimozione della tura provvisoria di cui trattasi non appena terminati i lavori di manutenzione e comunque entro e non oltre il 30/04/2007 come da progetto autorizzato, così da garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena capacità di scarico del lago d'Idro;
4. di richiedere formalmente alla Prefettura di Brescia di esercitare in relazione alle ordinanze del comune riportate in oggetto, gravemente illegittime, i poteri di controllo di propria competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.

Il presente provvedimento può essere impugnato nel termine di 60 gg. presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o 120 gg. mediante ricorso straordinario al capo dello Stato.

Il Direttore Generale
Raffaele Tiscar